

2. I conferimenti nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 2342 Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o dai crediti.

3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

4. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità."

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore nove e minuti dieci.

Si allega al presente atto con la lettera "A" lo statuto sociale nella sua versione aggiornata.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto
io notaio ho rogato questo atto da me letto al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore nove e minuti quindici.

Consta di sei pagine di due fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno.

Firmati: PAOLO BORBON

CARLO CONFORTI notaio

Allegato "A" al Numero 9075 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione "AMAG AMBIENTE S.p.A.".

Articolo 2

1. La Società ha sede nel Comune di Alessandria.

2. La Società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia amministrativi, sia di rappresentanza in Italia, precisandosi che l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali inerti, ai fini di tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale.

Nell'ambito di tale oggetto la società potrà, fra l'altro, svolgere le seguenti attività:

a) la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura; la gestione dei rifiuti ospedalieri, la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;

- b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
- c) le operazioni di recupero di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
- d) la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
- e) la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;
- f) lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;
- g) il servizio di rimozione della neve;
- h) l'autotrasporto per conto terzi di rifiuti pericolosi e non;
- i) lo spurgo di pozzi neri e di fosse biologiche e imhoff;
- l) la gestione e manutenzione di caditoie, canali e pluviali;
- m) la gestione di servizi cimiteriali;
- n) la manutenzione delle aree e degli spazi verdi;
- o) l'erogazione di servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana compresa la disinfezione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e i trattamenti antipolvere delle aree coperte e di locali pubblici e privati.

2. La Società potrà inoltre provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini, o collegati direttamente o indirettamente a quelli indicati nel precedente comma.

3. La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati dal Comune direttamente o indirettamente soci o di enti associativi degli stessi soci nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, italiane e comunitarie, nonché delle prescrizioni amministrative applicabili.

Articolo 5

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

3. La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila) rappresentato da ventimila azioni del valore nominale di 2,5 (due virgola cinque) euro ciascuna.

2. I conferimenti nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 2342 Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o dai crediti.

3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

4. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Articolo 7

Possono acquistare la qualità di socio, oltre al socio fondatore, esclusivamente i Comuni o gli enti associativi di Comuni nelle forme associate previste dalla legge (quali, ad esempio, il Consorzio di Bacino Alessandrino), che affideranno alla Società i servizi pubblici di cui sono titolari e compresi nell'oggetto sociale.

Articolo 8

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini per questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

3. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 del Codice Civile.

Articolo 9

1. L'organo amministrativo della società provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso non minore di sessanta giorni.

2. La società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 10

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermi restando gli articoli 16, 17, 19 e 26 del presente statuto.

Articolo 11

1. Qualora un socio intenda trasferire ad un altro soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 7, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni in corso di emissione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata con ricevuta di ritorno, informare l'organo amministrativo della Società della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'ente pubblico e degli enti pubblici di sposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

2. L'organo amministrativo della società provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'organo amministrativo della Società, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. L'organo amministrativo della società, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.

3. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

4. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. 5. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità del 100% del capitale in capo ai soggetti di cui all'art. 7.

Le azioni non possono essere trasferite per atto tra vivi senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo.

Articolo 12

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, sotto l'osservanza delle dispo-

zioni di legge.

2. La Società potrà emettere anche obbligazioni convertibili o con warrants che dovranno essere nominative, e dovranno indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione e dovranno essere offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 Codice Civile.

3. Compete all'organo amministrativo la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, mediante verbale redatto da Notaio e pubblicizzato in base alla legge.

4. In ogni caso, le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, secondo l'ultimo bilancio approvato. Tale ammontare potrà, eccezionalmente, essere superato se:

- le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;

- le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società e avranno un valore complessivo non eccedente i due terzi del valore immobiliare in questione;

- ricorrono particolari ragioni interessanti l'economia nazionale, previa autorizzazione con provvedimento del governo, il quale fisserà limiti e condizioni all'emissione obbligazionaria.

5. La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, Codice civile.

Qualora la società emetta obbligazioni e/o strumenti finanziaria ai possessori si applica l'art. 2376 Codice Civile in tema di assemblee speciali.

Articolo 13

1. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla Società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo al tasso fisso in vigore applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti di analoghe caratteristiche.

2. La società potrà costituire uno o più patrimoni specificatamente destinati a singoli affari, con una deliberazione dell'assemblea Ordinaria, in cui vengono indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2447 del Codice Civile e pubblicizzata nelle modalità di legge.

TITOLO III ASSEMBLEE

Articolo 14

1. Le Assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

È convocata, sia presso la sede sociale che altrove, dall'organo amministrativo della società mediante l'avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione da comunicare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le assemblee sono valide, pure in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'articolo 2366, comma 4 del Codice Civile.

3. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo della società nei casi di legge, quando lo stesso lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10% del Capitale Sociale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2367 c.c. e questi indichino le materie da trattare. Se l'organo amministrativo della società, o in sua vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci, il

quale indica la persona che deve presiederla.

Articolo 15

1. Possono intervenire all'assemblea degli azionisti, gli iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni lavorativi precedenti quello fissato dall'assemblea, o i soci che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.

Articolo 16

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina l'organo amministrativo, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e ne determina i compensi, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;

c) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dal presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio annuale, sul budget economico-finanziario e degli investimenti e su tutti gli altri oggetti previsti dall'articolo 2364 del Codice Civile; il termine di convocazione dell'assemblea ordinaria viene fissato in centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

3. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea, fatta eccezione:

- per le deliberazioni in tema di nomina dell'organo amministrativo della società e sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma 1 del presente articolo 16, che avvengono con le modalità di cui all'art. 19 e dell'art. 26.

4. Ai fini delle precedenti deliberazioni, l'organo amministrativo della società provvede a trasmettere ai soci il bilancio e le relazioni almeno 15 giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare su di essi.

Articolo 16 bis

1. La struttura e l'organizzazione societaria sono e saranno conformate al modello della società in-house providing.

Ai fini di garantire le condizioni previste per il controllo analogo e quindi un'influenza continua e incisiva sulla Società attraverso un controllo strutturale comportante un'ingerenza sulle scelte programmatiche e straordinarie, viene istituito un Comitato di Coordinamento finalizzato a garantire la corrispondenza tra l'operato della Società e gli indirizzi degli Enti Soci.

2. Il Comitato di Coordinamento è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea del Consorzio di Bacino Alessandrino di cui il Presidente indicato dal Comune di Alessandria, due componenti indicati da AMAG Spa e due dall'Assemblea del suddetto Consorzio scelti tra i legali rappresentanti, o loro delegati, dei Comuni soci del Consorzio di Bacino Alessandrino fruitori dei servizi alla Società. La durata dell'incarico dei componenti è equiparata a quella dell'organo amministrativo della Società. Gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

3. Il Comitato di Coordinamento deve essere preventivamente sentito dalla Società ed esprimere pareri vincolanti in ordine all'approvazione:

a) dei budget annuali di tipo economico, finanziario e patrimoniale;

b) dei piani industriali;

c) delle operazioni di fusione, incorporazione o assunzione di partecipazioni in altre società.

4. Il Comitato di Coordinamento svolge inoltre funzione di consultazione per conto dei Comuni soci del Consorzio di Bacino Alessandrino onde verificare l'andamento della gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società all'interno del territorio di ogni singolo Comune. A tal

fine il Comitato procede attraverso l'audizione dell'organo amministrativo della Società o di suo delegato ovvero mediante richiesta alla Società della documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti.

5. Il Comitato di Coordinamento relaziona annualmente all'Assemblea del Consorzio di Bacino Alessandrino circa le risultanze della propria attività.

6. Per la propria organizzazione e funzionamento, il Comitato avrà sede presso gli uffici del Consorzio di Bacino di Alessandria.

Articolo 17

1. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'aumento di capitale sociale, le emissioni delle obbligazioni, la proroga e lo scioglimento della società, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta l'organo amministrativo della società lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole dell'85% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Nelle convocazioni successive alla prima, si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal codice civile.

4. Per la nomina e la revoca dei liquidatori si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

Articolo 18

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore Unico, ove nominato; in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dell'Amministratore Unico, l'Assemblea è presieduta da una persona eletta tra gli intervenuti, con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Segretario, che può essere scelto anche tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2 bis. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

2 ter. Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità ed i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare, ne dirige la discussione e le operazioni di voto.

4. Le votazioni nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente.

E' vietato il voto segreto.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dai Soci o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, i soci che detengono individualmente una quota di partecipazione societaria inferiore o uguale al 20% (venti per cento) hanno

diritto a concorrere alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, e sempre che tali soci detengano collettivamente una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale.

3. A tale scopo, in sede assembleare è eletto, prima con votazione esclusiva dei Soci di cui al comma 2 e con la maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, un Consigliere; indi – con votazione di tutti i Soci, compresi quelli di cui al comma 2, e con delibera a maggioranza del 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale sono eletti gli altri due Consiglieri e viene nominato il Presidente.

Qualora i soci di cui al comma 2 del presente articolo detengano collettivamente una quota pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati in un'unica votazione con le maggioranze di legge.

4. La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla legge 120/2011 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251).

5. Gli amministratori possono essere anche non soci.

6. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il tempo stabilito dai soci in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 20

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax o posta elettronica con preavviso di un giorno.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'Organo stesso nonché i Sindaci effettivi.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

6. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di pubblicazione e di deposito.

7. E' consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici per tenere le riunioni in audio conferenza o audio video conferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 21

1. Non possono ricoprire cariche di amministratore i soggetti che incorrano in cause di incompatibilità, inconfiribilità o di conflitto di interesse previste dalle vigenti disposizioni normative.

2. L'organo amministrativo ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Assemblea degli

azionisti la sopravvenienza di una delle suddette cause.

Articolo 22

La violazione da parte degli amministratori del presente statuto o delle deliberazioni dell'assemblea costituisce giusta causa di revoca e fonte di responsabilità per danni nei confronti della società e dei soci.

Articolo 23

1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salve le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 16 bis del presente statuto e salvo quanto per legge è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

2. L'organo amministrativo può nominare procuratori e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti.

3. L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale a singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

4. In ogni caso l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, di deleghe di gestione può essere a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente previa autorizzazione dell'assemblea.

5. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 24

1. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Articolo 25

1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri spetta alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
- agli Amministratori Delegati eventualmente nominati nei limiti della delega.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti e sono rieleggibili.

2. I soci che detengono individualmente una quota di partecipazione Societaria inferiore o uguale al 20% hanno diritto a concorrere alla designazione di un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale con votazione a maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, e sempre che tali soci detengano collettivamente una quota inferiore al 50% del capitale.

3. A tale scopo, in sede assembleare sono eletti, prima con votazione esclusiva dei Soci di cui al comma 1 e con la maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale; indi – con votazione di tutti i Soci, compresi quelli di cui al comma 1, e con delibera a maggioranza del 55% del capitale sociale sono eletti gli altri due membri effettivi e l'altro membro supplente del Collegio Sindacale e viene nomi-

nato il Presidente.

Qualora i soci di cui al primo comma del presente articolo detengano collettivamente una quota pari o superiore al 50% del capitale, tutti i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente sono nominati in un'unica votazione a maggioranza.

La composizione del collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla legge 120/2011 e dal regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 numero 251).

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi almeno uno dei Sindaci effettivi ed uno dei Sindaci supplenti deve appartenere al genere meno rappresentato. Qualora venga a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi, sarà sostituito da quello supplente appartenente allo stesso genere.

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 27

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 28

1. Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo della società provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del Bilancio da sottoporre all'Assemblea degli azionisti, corredandolo di una Relazione sull'andamento della gestione sociale, a norma dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 29

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 del Codice Civile saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Articolo 30

1. Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea presso la sede sociale.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' - DIRITTI DEI SOCI

CLAUSOLA ARBITRALE - NORME INTEGRATIVE

Articolo 31

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 32

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatte eccezione per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri rituali, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria, il quale provvederà alla nomina entro venti giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli arbitri, così nominati, designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale presso il cui domicilio sarà stabilita la sede del Collegio medesimo.

2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Articolo 33

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 34

1. Ai sensi dell'art. 2409, I comma, c.c. sono legittimati a presentare la denuncia al tribunale i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2393-bis, I comma c.c., sono legittimati ad esercitare l'azione sociale di responsabilità i soci che rappresentino almeno il 10% per cento del capitale sociale.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 2377, II comma c.c., qualunque socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale, è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

4. Ciascun Comune o ente associativo di Comuni socio ha facoltà di richiedere incontri con l'organo amministrativo al fine di esporre proposte od osservazioni sulla gestione del servizio affidato alla Società dal Comune o ente associativo di Comuni socio.

Articolo 35

1. Il socio Comune e l'ente associativo di Comuni socio ha facoltà di recedere dalla Società nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, cessi l'affidamento di tutti i servizi affidati da tale socio alla Società.

2. Il recesso dovrà essere esercitato entro 30 giorni dalla data di efficacia della cessazione dell'affidamento del l'ultimo dei servizi ancora affidati dal socio alla Società, con le modalità previste dall'art. 2437-bis c.c.

La liquidazione delle quote avverrà secondo le modalità ed i criteri previsti dagli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c.

Alessandria, 28 giugno 2024

Firmati: PAOLO BORBON

CARLO CONFORTI notaio